Serie Remunera 1.0

Retail Risparmio

Contratto di assicurazione sulla vita, a premi ricorrenti, con partecipazione agli utili

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione Interna Separata**
- **Glossario**
- **Modulo di Proposta-Certificato**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Indice Generale

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali, contenenti anche:

- Regolamento della gestione interna separata “Remunera più”
- Informativa Privacy

Glossario

Modulo di Proposta-Certificato in fac-simile

HOME INSURANCE – INFORMATIVA
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013 sulla home page del sito internet www.helvetia.it sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

HELVETIA VITA S.p.A. (di seguito Compagnia); Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

In considerazione del fatto che a far data dal 01/06/2015 - in seguito all'operazione di fusione per incorporazione della Compagnia Helvetia Vita S.p.A. in Chiara Vita S.p.A. e conseguente cambio di denominazione in Helvetia Vita S.p.A. - di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale della nuova Compagnia, determinate sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato delle singole Compagnie.

Il patrimonio netto della Società è pari ad Euro 132.641.000, di cui Euro 47.594.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 50.522.000 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità della gestione vita è pari a 125,96% ed è stato calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 132.641.000) e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro 105.308.000).

1.c) Denominazione del contratto

Il prodotto è denominato **Retail Risparmio**

1.d) Tipologia del contratto

Retail Risparmio è un'assicurazione di tipo misto rivalutabile a premi unici ricorrenti.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e) Durata

Nell'ambito di Retail Risparmio occorre distinguere fra:

- durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è pari a 15 anni;
- durata del piano dei versamenti – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi – che coincide con la durata del contratto, pari quindi anch'essa a 15 anni.

In ogni caso, trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto che comporta la liquidazione, da parte della Compagnia, di un importo pari al valore di riscatto.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di una serie di premi unici ricorrenti il cui importo varia in funzione della periodicità di pagamento prescelta dal Contraente:

- **tra un minimo 1.200,00 Euro ed un massimo 36.000,00 Euro** in caso di periodicità annuale;
- **tra minimo 100,00 Euro ed un massimo 3.000,00 Euro** in caso di periodicità mensile.

Sono ammessi versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a **1.000,00 Euro** l'uno. **I versamenti aggiuntivi sono possibili trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto ed entro il 4° anniversario della data di decorrenza stessa (compreso).**

In ogni caso possono essere corrisposti premi (ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo complessivo di **750.000,00 Euro**.

2. Caratteristiche del contratto

Retail Risparmio è una soluzione di investimento assicurativo di tipo misto a premi unici ricorrenti con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Il prodotto è dedicato a chi intende ottenere una crescita costante delle prestazioni assicurate, in un orizzonte temporale di medio – lungo periodo, senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.
Le prestazioni di Retail Risparmio, infatti, si incrementano di anno in anno, sulla base dell'andamento della gestione separata di riferimento - denominata Remunera più - una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e di offrire stabilità di rendimenti nel medio – lungo periodo.

Unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza il contratto garantisce un rendimento minimo pari all'1,00% annuo composto, riconosciuto nei termini e secondo le modalità descritte al Punto 2.2. della Nota informativa.

Si precisa che sui premi versati non gravano costi per la copertura per rischi demografici.
Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei costi previsti dal contratto, descritti dettagliatamente al Punto 5.1.1 della Nota informativa, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato annualmente a partire dalla data di decorrenza e fino alla scadenza del contratto, secondo le modalità indicate all'Art. 4.B) delle Condizioni contrattuali.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale che comporta la liquidazione anticipata del contratto.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in corso di contratto, la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato sino al momento del decesso, secondo le modalità indicate all'Art. 4.C) delle Condizioni contrattuali.

Consolidamento delle rivalutazioni e capitale minimo garantito
Ai fini della prestazione in caso di vita (scadenza o riscatto)

In caso di riscatto richiesto anteriormente all'8° anniversario della data di decorrenza (escluso) non opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base della misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 4A) delle Condizioni contrattuali: in tale periodo, infatti, il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato (costituita a fronte delle rate di premio da piano e/o di premi aggiuntivi, al netto dei rispettivi costi e di eventuali riscatti parziali effettuati) rivalutata annualmente sulla base di un tasso convenzionale determinato secondo le modalità riportate all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali.

In caso di riscatto richiesto tra l'8° ed il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso) opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base della misura annua di rivalutazione: ciascuna porzione di capitale assicurato beneficia, fin dalla data di relativa costituzione, dell'intera misura annua di rivalutazione.

In caso di riscatto richiesto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- un capitale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- un capitale rivalutato sulla base della misura annua di rivalutazione - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione **fino alla data di scadenza** che rimangono

acquisite in via definitiva (ovvero si consolidano annualmente). Resta fermo che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.
Si precisa che in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Ai fini della prestazione in caso di decesso:
Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza ciascuna rivalutazione annualmente attribuita al capitale assicurato – sulla base della misura annua di rivalutazione – resta acquisita in via definitiva (ovvero si consolida al momento dell'attribuzione).

Al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce il maggiore tra:
- un capitale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- un capitale rivalutato sulla base della misura annua di rivalutazione - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione fino alla data di decesso che rimangono acquisite in via definitiva (ovvero si consolidano annualmente). Resta fermo che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2, 4 e 5 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione separata Remunera Più riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione separata Remunera Più

Premio unico: 1.500 Euro
Sesso ed Età dell'Assicurato: ininfluenti
Tasso di rendimento sugli attivi: 4,00%
Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	3,79%
10	1,93%
15	1,77%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Remunera più" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2010	3,50%	2,00%	3,35%	1,55%
2011	3,52%	2,02%	4,89%	2,73%
2012	3,50%	2,00%	4,64%	2,97%
2013	3,50%	2,00%	3,35%	1,17%
2014	3,50%	2,00%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta-Certificato o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato
Michelangelo Avello

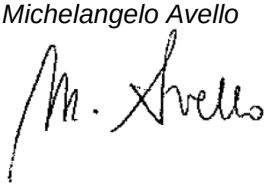

La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Giugno 2015, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della Proposta – Certificato.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) *Denominazione*: HELVETIA VITA S.p.A.– Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Compagnia), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia.

b) *Indirizzo sede legale e operativa*: Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).
Recapito telefonico: +39 02.53.51.1 – Sito internet: www.helvetia.it – Fax: +39 02.53.72.89 – Indirizzo e-mail: direzione.vita@helvetia.it – Indirizzo e-mail PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it .

c) *Autorizzazione*: la Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00142, mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all'Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

2.1. Durata

Nell'ambito di Retail Risparmio occorre distinguere fra:

- durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è pari a 15 anni;
- durata del piano dei versamenti – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi – che coincide con la durata del contratto, pari quindi anch'essa a 15 anni.

Le durate di cui sopra sono applicabili a condizione che:

- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni** al momento della sottoscrizione;
- l'età dell'Assicurato non sia inferiore a **18 anni** e non ecceda gli **85 anni,** al momento della sottoscrizione.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

2.2. Prestazioni assicurate

L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al primo premio versato diminuito del relativo costo fisso di emissione e del caricamento, di cui al successivo punto 5.1.1.
Ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento dei premi da piano e/o di eventuali premi aggiuntivi è rispettivamente pari al premio da piano e/o al premio aggiuntivo versati diminuiti dei relativi costi fissi di emissione e caricamenti, di cui al successivo punto 5.1.1.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun premio ricorrente si intende costituita alla data di decorrenza per il primo premio versato e alla data di ricevimento del premio da parte della Compagnia con riferimento alle rate di premio successive e agli eventuali premi aggiuntivi.

Retail Risparmio prevede le seguenti prestazioni assicurate:

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione pari al capitale assicurato rivalutato annualmente a partire dalla data di decorrenza e fino alla scadenza del contratto, nei termini e secondo le modalità indicate all'Art. 4.B) delle Condizioni contrattuali.

In ogni caso, trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione - da parte della Compagnia - del relativo valore di riscatto, determinato secondo quanto riportato all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali.

b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del contratto la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione assicurata pari al capitale assicurato rivalutato a partire dalla data di decorrenza e fino alla data del decesso, nei termini e secondo le modalità indicate all'Art.4.C) delle Condizioni contrattuali.

*****

L'ammontare della prestazione, data dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:

- dei premi ricorrenti da piano;
- dei premi aggiuntivi eventualmente versati;

viene rivalutato ai sensi dell'Art.4 delle Condizione contrattuali.

Consolidamento delle rivalutazioni e capitale minimo garantito
Ai fini della prestazione in caso di vita (scadenza o riscatto):

In caso di riscatto richiesto anteriormente all'8° anniversario della data di decorrenza (escluso) non opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base della misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 4A) delle Condizioni contrattuali: in tale periodo, infatti, il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato (costituita a fronte delle rate di premio da piano e/o di premi aggiuntivi, al netto dei rispettivi costi e di eventuali riscatti parziali effettuati) rivalutata annualmente sulla base di un tasso convenzionale determinato secondo le modalità riportate all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali.

In caso di riscatto richiesto tra l'8° ed il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso) opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base della misura annua di rivalutazione: ciascuna porzione di capitale assicurato beneficia, fin dalla data di relativa costituzione, dell'intera misura annua di rivalutazione.

In caso di riscatto richiesto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- un capitale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- un capitale rivalutato sulla base della misura annua di rivalutazione - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione **fino alla data di scadenza** che rimangono acquisite in via definitiva (ovvero si consolidano annualmente). Resta fermo che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Ai fini della prestazione in caso di decesso:

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza ciascuna rivalutazione annualmente attribuita al capitale assicurato – sulla base della misura annua di rivalutazione – resta acquisita in via definitiva (ovvero si consolida al momento dell'attribuzione).

Al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- un capitale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- un capitale rivalutato sulla base della misura annua di rivalutazione - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione fino alla data di decesso che rimangono acquisite in via definitiva (ovvero si consolidano annualmente). Resta fermo che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

La Compagnia garantisce comunque che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, sia pari almeno alla somma dei premi versati (da piano ed eventuali versamenti aggiuntivi), al netto dei rispettivi costi fissi di emissione e caricamenti di cui al successivo Punto 5.1.1. e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

3. Premi

Le prestazioni assicurate di cui al Punto 2.2. sono garantite a fronte del pagamento alla Compagnia, da parte del Contraente, di premi unici ricorrenti. Il Contraente può anche effettuare dei versamenti aggiuntivi **purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza e non oltre il 4° anniversario della data di decorrenza stessa (compreso).**

Ogni premio ricorrente deve essere di importo:

- **non inferiore a 1.200,00 Euro e non superiore a 36.000,00** Euro nel caso di frazionamento annuale;
- **non inferiore a 100,00 Euro e non superiore a 3.000,00 Euro** nel caso di frazionamento mensile.

Ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo non inferiore a **1.000,00 Euro**.
In ogni caso possono essere corrisposti premi (ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo complessivo di **750.000,00 Euro**.

Si rinvia al Punto 5.1.1 per i relativi costi.

Tutti i premi devono essere pagati dal Contraente mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.
L'ordine di pagamento viene impartito dal Contraente alla Banca all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, salvo successive eventuali modifiche (frazionamento ed eventuali sospensioni di pagamento dei premi) richieste in seguito dal Contraente.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta – Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi ricorrenti successivi andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core, mentre gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario, a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul C/C avente codice IBAN IT31E0344033106000000501300 e codice BIC BDBDIT22 del Banco di Desio e della Brianza.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra riportate.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni relativa a Retail Risparmio avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera Più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.
Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera Più" al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

A) Misura annua di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più". Il tasso di rendimento utilizzato per il calcolo della misura di rivalutazione da attribuire al contratto è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario di decorrenza del contratto.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è riportato al successivo Punto 5.2.
La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato è dato dalla somma:

- del capitale assicurato in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A);
- di ciascuna porzione di capitale costituita nei 12 mesi precedenti il suddetto anniversario (a fronte del versamento delle rate di premio da piano e/o di premi aggiuntivi, al netto dei rispettivi costi - costi fissi di emissione e caricamenti) e di eventuali riscatti parziali, aumentata dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione per la misura annua di rivalutazione di cui al

punto A), riconosciuta pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e l'anniversario della data di rivalutazione immediatamente successivo.

Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di Rivalutazione di cui all'Art. 4 delle Condizioni contrattuali.

Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio ricorrente sono previsti i seguenti costi:

- in caso di frazionamento annuale: **24,00 Euro di costi fissi di emissione** sul primo premio e **12,00 Euro** sui premi successivi;
- in caso di frazionamento mensile: **2,00 Euro di costi fissi di emissione** su ciascuna rata di premio della prima annualità e **1,20 Euro** su ciascuna rata di premio delle annualità successive.

Su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un **costo fisso di emissione** pari a **10,00 Euro**.

È previsto inoltre un caricamento applicato sia sui premi ricorrenti sia sugli eventuali versamenti aggiuntivi. Il caricamento è determinato in funzione del cumulo degli stessi, al netto dei rispettivi costi fissi di emissione e tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati (Cumulo netto premi complessivamente versati), secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Cumulo netto premi complessivamente versati (Euro)	Caricamento % (scaglione IRPEF)
sulle porzioni di premio fino a 100.000	1,35%
sulle porzioni di premio eccedenti 100.000	0,00%

Il caricamento viene applicato al cumulo dei premi al netto dei rispettivi costi fissi di emissione come sopra definito, secondo il metodo degli scaglioni IRPEF.

In caso di recesso dal contratto verrà trattenuto il suddetto **costo fisso di emissione applicato sul primo premio.**

5.1.2. Costi per riscatto

Su ciascun riscatto parziale o totale è previsto un **costo fisso di 25,00 Euro**.

Laddove il riscatto avvenga nei primi 8 anni di durata contrattuale e la misura annua di rivalutazione sia superiore ai rispettivi tassi predeterminati, identificati secondo le modalità riportate all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali, è previsto un costo implicito derivante dalla mancata attribuzione al valore di riscatto dell'intera misura annua di rivalutazione (ovvero detto costo implicito è pari alla differenza tra la misura annua di rivalutazione relativa a ciascuno dei primi 8 anni ed il rispettivo tasso predeterminato attribuibile in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto).

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la Compagnia trattiene dal rendimento della gestione separata collegata al contratto un valore – denominato rendimento trattenuto – pari a **1,50 punti percentuali**.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

******

La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 34,82%.

6. Sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

7. Regime fiscale

Regime fiscale sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
I premi versati dal Contraente non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce:

- quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati).
  La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente;
- qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Caso decesso

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (cosiddetta "Legge di Stabilità 2015"), a partire dal 01/01/2015 le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dalla imposta sulle successioni.

*****

Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).

Laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che determinano la classificazione FATCA del Contraente (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti), lo stesso è tenuto a darne tempestiva informativa alla Società.

In ogni caso, il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza.

*****

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore ed all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia agli Artt. 6 e 7 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto ed alla decorrenza delle coperture assicurative.

9. Riscatto e riduzione

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Riscatto totale
Anteriormente all'8° anniversario (escluso) della data di decorrenza, il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato quale rivalutata annualmente – per il periodo di tempo compreso tra la data di relativa costituzione e la data di richiesta del riscatto – sulla base di un tasso convenzionale. Detto tasso convenzionale è pari, per ciascun anno, al minore tra la rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto 4.A), ed un tasso predeterminato, identificato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Tasso predeterminato
Pari o maggiori di 1 – inferiori a 2	0,30%
Pari o maggiori di 2 – inferiori a 3	0,50%
Pari o maggiori di 3 – inferiori a 4	0,70%
Pari o maggiori di 4 – inferiori a 5	0,90%
Pari o maggiori di 5 – inferiori a 6	1,10%
Pari o maggiori di 6 – inferiori a 7	1,30%
Pari o maggiori di 7 – inferiori a 8	1,50%

In ogni caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto si tiene conto degli eventuali riscatti parziali.

Ad. Esempio:
Ipotesi di rendimento annuo della gestione separata al 1° anniversario: 3,50%
Ipotesi di rendimento annuo della gestione separata al 2° anniversario: 4,00%
Ipotesi di rendimento annuo della gestione separata al 3° anniversario: 2,00%
Rendimento trattenuto: 1,50%

Misura annua di rivalutazione applicabile al 1° anniversario: (3,50% - 1,50%) = **2,00%**
Misura annua di rivalutazione applicabile al 2° anniversario: (4,00% - 1,50%) = **2,50%**
Misura annua di rivalutazione applicabile al 3° anniversario: (2,00% - 1,50%) = **0,50%**

Richiesta di riscatto effettuata in coincidenza con il 3° anno
Tasso predeterminato: **0,70%**

di conseguenza i tassi utilizzati ai fini del calcolo del valore di riscatto saranno:
1° anniversario: minore tra la misura di rivalutazione (2,00%) ed il tasso predeterminato (0,70%) = **0,70%**
2° anniversario: minore tra la misura di rivalutazione (2,50%) ed il tasso predeterminato (0,70%) = **0,70%**
3° anniversario: minore tra la misura di rivalutazione (0,50%) ed il tasso predeterminato (0,70%) = **0,50%.**

Si rimanda all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di determinazione del valore di riscatto richiesto a partire dall'8° anniversario della data di decorrenza.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Riscatto parziale
Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e secondo le medesime tempistiche previste per il riscatto totale, fermo restando che:
- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a **1.000,00 Euro**;
- il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non potrà essere inferiore a **1.500,00 Euro**.

In caso di riscatto parziale:
- il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche ai fini delle rivalutazioni future, il nuovo capitale assicurato;
- i premi ricorrenti e gli eventuali premi aggiuntivi versati vengono riproporzionati sulla base del capitale assicurato residuo.

Si rimanda all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di determinazione del valore di riscatto.

Esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:
Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano.
Numero di telefono +39 02.57.43.86.35
Numero di fax +39 02.55.24.99.04
E-mail: operationbanche@helvetia.it
che si impegna a fornirle entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Compagnia devono pervenire per iscritto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto: si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

10. Revoca della Proposta-Certificato

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio eventualmente versato senza trattenuta alcuna.

11. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).
La Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato al netto del **costo fisso di emissione relativo al primo premio pagato (24 Euro in caso di frazionamento annuale, 2 Euro in caso di frazionamento mensile)** entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale di Proposta-Certificato, Lettera di conferma e delle eventuali appendici.
Il diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

12. Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente allo sportello bancario presso cui è stato sottoscritto il contratto, allegando la documentazione indicata all'Art. 12 delle Condizioni contrattuali.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia/sportello bancario è entrata in possesso della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni** da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell'esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. Reclami

Ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 e s.m.i., per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione della prestazione assicurativa devono essere inoltrati per iscritto a: Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it.

La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare:

1. Possono essere presentati all'IVASS per iscritto (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353):
   - i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
   - i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente.

   I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
   - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
   - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
   - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
   - copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
   - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

   Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società *www.helvetia.it*.

   Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: *http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm*).

2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha:
   - la facoltà – in prima istanza – di avvalersi della **negoziazione assistita** prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione;
   - l'obbligo – qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto – di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il **procedimento di mediazione** innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
   - la facoltà – solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. – di adire **l'Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, entro 60 giorni dall'anniversario di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e dalla misura annua di rivalutazione.

Inoltre la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo derivanti da future innovazioni normative.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Compagnia (www.helvetia.it).

Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento,** ai sensi dell'Art. 16 delle Condizioni contrattuali.

Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Società, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

17. Conflitto di interessi

Nell'offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione, la Compagnia potrebbe incorrere in un conflitto di interessi con il Contraente, derivante anche da rapporti di Gruppo o rapporti di affari.
In particolare la distribuzione del contratto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Banco Desio, con il quale Helvetia Vita S.p.A. intrattiene un accordo di distribuzione.

La Compagnia, pur in presenza del conflitto di interessi sopra descritto, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Il predetto rendimento annuo viene diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia pari a **1,50 punti percentuali**.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che **la Compagnia è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,00% annuo composto attribuibile unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza, riconosciuto sin dalla data di decorrenza
- Età e sesso dell'Assicurato: ininfluenti
- Durata: 15 anni
- Durata del piano dei versamenti: 15 anni
- Premio ricorrente versato: 1.500,00 Euro
- Frazionamento: annuale
- Costo fisso di emissione sul primo premio: 24,00 Euro
- Caricamento: 19,93 Euro
- Capitale assicurato iniziale: 1.456,07 Euro

Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza)	**Premio ricorrente versato**	**Cumulo premi ricorrenti versati**	**Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno**	**Capitale assicurato in caso di vita (Valore di riscatto) alla fine dell'anno**
1	1.500,00	1.500,00	1.456,07	1.431,07
2		3.000,00	2.923,99	2.898,99
3		4.500,00	4.391,90	4.366,90
4		6.000,00	5.859,81	5.834,81
5		7.500,00	7.327,72	7.302,72
6		9.000,00	8.795,63	8.770,63
7		10.500,00	10.263,55	10.238,55
8		12.000,00	11.731,46	11.706,46
9		13.500,00	13.199,37	13.174,37
10		15.000,00	15.498,10	15.473,10
11		16.500,00	16.966,01	16.941,01
12		18.000,00	18.433,92	18.408,92
13		19.500,00	19.901,84	19.876,84
14		21.000,00	21.369,75	21.344,75
15		22.500,00	22.837,66	22.837,66

N.B.: ai fini dello sviluppo delle prestazioni sopra riportate si ipotizza che il rendimento della gestione separata sia pari a 0,00%, pertanto unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza il capitale in caso di decesso ed il valore di riscatto crescono per effetto del riconoscimento del rendimento minimo garantito pari all'1,00% annuo composto, riconosciuto a partire dalla data di decorrenza.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, entro il 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto - non operando ancora alcuna garanzia di rendimento minimo (1,00%) - la Compagnia riconosce comunque:

- in caso di decesso, un capitale minimo pari alla somma dei premi versati diminuiti dei relativi costi (costi fissi di emissione pari a 24,00 Euro sul primo premio e 12,00 Euro sui premi successivi e dei caricamenti pari all'1,35% di ciascun premio);
- in caso di riscatto, un capitale minimo pari alla somma dei premi versati diminuiti dei relativi costi previsti dal contratto (costi fissi di emissione pari a 25,00 Euro sul primo premio e 12,00 Euro sui premi successivi, caricamenti pari all'1,35% di ciascun premio e costo fisso in caso di riscatto pari a 25,00 Euro).

I valori riportati in corrispondenza del 10° anniversario della data di decorrenza (capitale assicurato e valore di riscatto) tengono conto degli effetti della garanzia di rendimento minimo riconosciuto a tale anniversario.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Tasso di rendimento trattenuto: 1,50%
- Tasso di rendimento retrocesso (misura annua di rivalutazione): 2,50%
- Età e sesso dell'Assicurato: ininfluenti
- Durata: 15 anni
- Durata del piano dei versamenti: 15 anni
- Premio ricorrente versato: 1.500,00 Euro
- Frazionamento: annuale
- Costo fisso di emissione sul primo premio: 24,00 Euro
- Caricamento: 19,93 Euro
- Capitale assicurato iniziale: 1.456,07 Euro

Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza)	**Premio ricorrente versato**	**Cumulo premi ricorrenti versati**	**Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno**	**Capitale assicurato in caso di vita (Valore di riscatto) alla fine dell'anno**
1	1.500,00	1.500,00	1.492,48	1.435,44
2		3.000,00	3.034,40	2.920,92
3		4.500,00	4.614,87	4.428,59
4		6.000,00	6.234,85	5.967,69
5		7.500,00	7.895,33	7.547,84
6		9.000,00	9.597,32	9.179,21
7		10.500,00	11.341,86	10.872,62
8		12.000,00	13.130,02	13.105,02
9		13.500,00	14.962,88	14.937,88
10		15.000,00	16.841,56	16.816,56
11		16.500,00	18.767,21	18.742,21
12		18.000,00	20.741,00	20.716,00
13		19.500,00	22.764,13	22.739,13
14		21.000,00	24.837,84	24.812,84
15		22.500,00	26.963,40	26.963,40

Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari al 2,50% annuo, si evidenzia che qualora il riscatto avvenga:

- **sino all'8° anniversario della data di decorrenza (escluso),** lo stesso è determinato rivalutando annualmente ciascuna porzione di capitale assicurato in misura ridotta rispetto alla misura annua di rivalutazione ed in particolare in base ad un tasso predeterminato – dallo 0,30% all'1,50% - identificato in funzione del numero di anniversari trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta del riscatto;
- **dall'8° fino al 10° anniversario della data di decorrenza (escluso),** il valore di riscatto recupera interamente la parte di rivalutazione annua non riconosciuta nei primi 8 anni di durata contrattuale, essendo determinato rivalutando annualmente ciascuna porzione di capitale assicurato – dalla relativa data di costituzione alla data di richiesta di riscatto – in base alla rispettiva misura annua di rivalutazione;

- **al 10° anniversario della data di decorrenza,** lo stesso è determinato rivalutando annualmente ciascuna porzione di capitale assicurato in base alla misura annua di rivalutazione (2,50%), in quanto superiore al rendimento minimo garantito (1,00%);
- **successivamente e fino alla scadenza,** il valore di riscatto è determinato rivalutando annualmente ciascuna porzione di capitale assicurato – dalla relativa data di costituzione alla data di richiesta di riscatto – in base alla rispettiva misura annua di rivalutazione

In ogni caso, il valore di riscatto riportato in tabella è già diminuito del costo fisso di **25,00 Euro**.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro ed al lordo degli oneri fiscali.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Michelangelo Avello

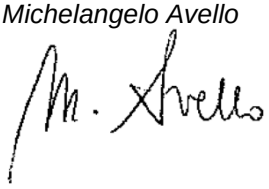

La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Giugno 2015, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.

Condizioni contrattuali

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali e dalle Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 - Capitale assicurato

In base al presente contratto la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente:
1. alla scadenza contrattuale;
2. immediatamente, in caso di decesso dell'Assicurato;

il capitale assicurato rivalutato fino alla rispettiva data (scadenza o decesso), ai sensi del successivo Art. 4.

L'ammontare del capitale assicurato è dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:
- dei premi unici ricorrenti;
- dei premi aggiuntivi eventualmente versati;

ed è determinato sulla base di quanto riportato al successivo Art 2.

Unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, sempreché l'Assicurato sia in vita a tale data, la Compagnia garantisce un capitale minimo ottenuto rivalutando il capitale assicurato - al tasso di interesse dell'1,00% annuo composto - per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione di cui al successivo Art. 4A), fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

La Compagnia garantisce che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, è pari almeno alla somma dei premi versati (da piano ed eventuali versamenti aggiuntivi), al netto dei rispettivi costi fissi di emissione e caricamenti e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

Art. 2 - Determinazione del capitale assicurato

L'ammontare del capitale assicurato inziale è dato dal primo premio versato al netto del costo fisso di emissione, pari a:
- **24,00 Euro** in caso di frazionamento annuale**;**
- **2,00 Euro** in caso di frazionamento mensile**.**

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante dal versamento del primo premio si intende costituita alla data di decorrenza del contratto.

Ogni porzione di capitale assicurato costituita a fronte dei premi ricorrenti da piano successivi al primo e di ciascun eventuale premio aggiuntivo è pari al premio stesso diminuito del costo fisso di emissione, pari a:
- **12,00 Euro** in caso di frazionamento annuale**;**
- **2,00 Euro** su ciascuna rata di premio della prima annualità (successiva alla prima rata) e **1,20 Euro** su ciascuna rata di premio delle annualità successive, in caso di frazionamento mensile**;**
- **10,00 Euro** su ciascun versamento aggiuntivo.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun premio ricorrente successivo e da ciascun eventuale premio aggiuntivo si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Compagnia.

È previsto inoltre un **caricamento** applicato sia **sui premi ricorrenti sia sugli eventuali versamenti aggiuntivi**. Il caricamento è determinato in funzione del cumulo degli stessi, al netto dei rispettivi costi fissi di emissione e tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati (Cumulo netto premi complessivamente versati), secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Cumulo netto premi complessivamente versati (Euro)	Caricamento % (scaglione IRPEF)
sulle porzioni di premio fino a 100.000	1,35%
sulle porzioni di premio eccedenti 100.000	0,00%

Il caricamento viene applicato al cumulo dei premi al netto dei rispettivi costi fissi di emissione come sopra definito, secondo il metodo degli scaglioni IRPEF.

Art. 3 - Premi ricorrenti e premi aggiuntivi

Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono garantite a fronte del pagamento alla Compagnia, da parte del Contraente, dei premi unici ricorrenti previsti dal piano dei versamenti.

In particolare:

a) premi unici ricorrenti

Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato, rispettivamente, all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, per il primo premio, alle scadenze previste nell'ambito di un piano di versamenti, per i premi ricorrenti successivi.

Il piano di versamenti viene definito in occasione della sottoscrizione della Proposta-Certificato, al cui interno il Contraente può scegliere:

- la periodicità di pagamento dei premi ricorrenti, che può essere annuale o mensile;
- l'importo dei premi ricorrenti, fermo restando che:
  - in caso di frazionamento annuale il premio deve essere **almeno pari a 1.200,00 Euro e può essere superiore a 36.000,00** Euro;
  - in caso di frazionamento mensile il premio deve essere **almeno pari a 100,00 Euro e non può essere superiore a 3.000,00 Euro**.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può modificare la periodicità dei pagamenti prescelti mediante richiesta scritta che deve essere consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della ricorrenza (annuale o mensile) da cui deve avere effetto la modifica.

Con le stesse modalità, ad ogni anniversario della data di decorrenza il Contraente può chiedere la sospensione del pagamento dei premi da piano.
A seguito della sospensione il Contraente può riprendere in qualsiasi momento la corresponsione dei premi. La ripresa del versamento potrà avvenire:

- **una volta nel corso** della durata del contratto (ovvero a seguito solo della prima sospensione richiesta);
- **senza corrispondere i premi insoluti**.

In caso di interruzione definitiva del piano dei versamenti il contratto resta in vigore per il capitale assicurato costituito a fronte dei premi versati e viene rivalutato annualmente fino alla data di scadenza, in base alle modalità riportate al successivo Art. 4.

b) premi aggiuntivi

Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza e non oltre il 4° anniversario della data di decorrenza stessa (compreso) possono essere corrisposti versamenti aggiuntivi.

Ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo non inferiore a **1.000,00 Euro**.

In ogni caso possono essere corrisposti premi (ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo complessivo di **750.000,00 Euro**.

Tutti i premi devono essere pagati dal Contraente mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.
L'ordine di pagamento viene impartito dal Contraente alla Banca all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, salvo successive eventuali modifiche (frazionamento ed eventuali sospensioni di pagamento dei premi) richieste in seguito dal Contraente.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta – Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi ricorrenti successivi andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core, mentre gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario, a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul C/C avente codice IBAN IT31E0344033106000000501300 e codice BIC BDBDIT22 del Banco di Desio e della Brianza.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Art. 4 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione delle prestazioni relativa a Retail Risparmio avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera Più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera Più" al Regolamento della gestione stessa riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

A) Misura annua di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più". Il tasso di rendimento utilizzato per il calcolo della misura di rivalutazione da attribuire al contratto è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario di decorrenza del contratto.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto" pari a **1,50 punti percentuali.**
La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato è dato dalla somma:

- del capitale assicurato in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A);
- di ciascuna porzione di capitale costituita nei 12 mesi precedenti il suddetto anniversario (a fronte del versamento delle rate di premio da piano e/o di premi aggiuntivi, al netto dei rispettivi costi - costi fissi di emissione e caricamenti) e di eventuali riscatti parziali, aumentata dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e l'anniversario della data di rivalutazione immediatamente successivo.

Resta in ogni caso inteso che *al 10° anniversario della data di decorrenza* la Compagnia garantisce il maggiore importo tra:

- ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (rate di premio da piano ed eventuali aggiuntivi) al netto dei rispettivi costi (costi fissi di emissione e rispettivi caricamenti) e degli eventuali riscatti parziali, rivalutata sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (rate di premio da piano ed eventuali aggiuntivi) al netto dei rispettivi costi (costi fissi di emissione e rispettivi caricamenti) e degli eventuali riscatti parziali, rivalutata sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al punto A).

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza e fino alla scadenza non opera alcuna garanzia di rendimento minimo, fermo restando che la misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore a 0,00%.

C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso il decesso dell'Assicurato avvenga in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il capitale in caso di decesso si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B)

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in una data non coincidente con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato è dato dalla somma:

- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e la data del decesso;
- di ciascuna porzione di capitale costituita fra il suddetto anniversario della data di decorrenza e la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentata dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

Resta in ogni caso inteso che:

1. *anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza* ciascuna rivalutazione annualmente attribuita al capitale assicurato – sulla base della misura annua di rivalutazione – resta acquisita in via definitiva (ovvero si consolida al momento dell'attribuzione);
2. *al 10° anniversario della data di decorrenza* la Compagnia garantisce il maggiore importo tra:
   - ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (rate di premio da piano ed eventuali aggiuntivi) al netto dei rispettivi costi (costi fissi di emissione e caricamenti) e degli eventuali riscatti parziali, rivalutata sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
   - ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (rate di premio da piano ed eventuali aggiuntivi) al netto dei rispettivi costi (costi fissi di emissione e caricamenti) e degli eventuali riscatti parziali, rivalutata sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assi-urato avvenuto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, nonché il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al punto A).

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza e fino alla scadenza non opera alcuna garanzia di rendimento minimo, fermo restando che la misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore a 0,00%.

Resta inteso che in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, il capitale da corri-spondere ai Beneficiari dovrà esser pari almeno alla somma dei premi versati, al netto dei relativi costi fissi di emissione, dei rispettivi caricamenti (di cui al precedente Art. 2) e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

D) Rivalutazione del capitale assicurato ai fini del riscatto

Con riferimento alla rivalutazione del capitale assicurato ai fini del valore di riscatto si rinvia a quanto disciplinato al successivo Art. 5.

Art. 5 – Riscatto

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art.12.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore); oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

Riscatto Totale

In caso di riscatto richiesto fino all'8° anniversario (escluso) della data di decorrenza, il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato quale rivalutata annualmente – per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di richiesta del riscatto – in base ad un tasso convenzionale. Detto tasso convenzionale è pari, per ciascun anno, al minore tra la rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 4.A) ed un tasso predeterminato, identificato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Tasso predeterminato
Pari o maggiori di 1 – inferiori a 2	0,30%
Pari o maggiori di 2 – inferiori a 3	0,50%
Pari o maggiori di 3 – inferiori a 4	0,70%
Pari o maggiori di 4 – inferiori a 5	0,90%
Pari o maggiori di 5 – inferiori a 6	1,10%
Pari o maggiori di 6 – inferiori a 7	1,30%
Pari o maggiori di 7 – inferiori a 8	1,50%

In caso di riscatto richiesto tra l'8° ed il 10° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di richiesta del riscatto – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 4.A).

In caso di riscatto richiesto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- un capitale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari all'1,00% annuo composto – per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- un capitale rivalutato sulla base della misura annua di rivalutazione di cui all'art. 4.A), per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il capitale garantito, come sopra determinato, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione, fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

In caso di riscatto richiesto successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza e fino alla data di scadenza, il valore di riscatto è dato dalla somma:

- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto rivalutato annualmente – per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta del riscatto stesso – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 4.A);
- di ciascuna porzione di capitale costituita (a fronte del versamento delle rate di premio da piano al netto dei rispettivi costi – costi fissi di emissione e caricamenti) fra il suddetto anniversario della data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto rivalutata annualmente – per il periodo di tempo compreso tra la data di relativa costituzione e la data di richiesta del riscatto stesso – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 4.A).

Ai fini della rivalutazione annua del capitale assicurato in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Indipendentemente dalla data di richiesta del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il capitale come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e le stesse tempistiche previste per il riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;
- il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non può essere inferiore a 1.500,00 Euro.

In caso di riscatto parziale:

- il contratto resta in vigore per il capitale residuo che, anche ai fini delle rivalutazioni future, costituisce il nuovo capitale assicurato;
- i premi ricorrenti e gli eventuali premi aggiuntivi versati vengono riproporzionati sulla base del capitale assicurato residuo.

Art. 6 – Conclusione del Contratto

Il contratto si intende concluso alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.
La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento, il contratto è concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto.

Art. 7 – Decorrenza, durata e limiti di età

La decorrenza del contratto e delle relative coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto.
Nell'ambito di Retail Risparmio occorre distinguere fra:

- durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è pari a 15 anni;
- durata del piano dei versamenti – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi – che coincide con la durata del contratto, pari quindi anch'essa a 15 anni.

Le durate di cui sopra sono applicabili a condizione che:
- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni** al momento della sottoscrizione;
- l'età dell'Assicurato non sia inferiore a **18 anni** e non ecceda gli **85 anni,** al momento della sottoscrizione.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Art. 8 – Revoca della Proposta-Certificato

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta - Certificato fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio eventualmente versato senza trattenuta alcuna.

Art. 9 – Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato al netto del **costo fisso di emissione relativo al primo premio pagato (24 Euro in caso di frazionamento annuale, 2 Euro in caso di frazionamento mensile)** previa consegna dell'originale di Proposta-Certificato, della Lettera di Conferma e delle eventuali appendici.
Il diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 11 – Beneficiari

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, i Beneficiari (quelli a scadenza e quelli in caso di decesso dell'Assicurato) e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatasi la scadenza del contratto o il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'Art. 1922 del Codice Civile.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento.

Art. 12 - Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente allo sportello bancario, corredata dai seguenti documenti:
- In caso di scadenza
  - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari a scadenza (D.Lgs. 196/2003);

- richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dai Beneficiari a scadenza;
- fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ogni Beneficiario;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegato un valido documento di identità dell'Assicurato;
- originale della Proposta–Certificato, della Lettera Contrattuale di conferma ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);
- dati anagrafico fiscali dei Beneficiari e le loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome, cognome, codice fiscale, Banca e codice IBAN di ciascun Beneficiario).

- In caso di riscatto parziale:
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente. In questo caso, dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;
  - fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegato un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente) nel caso siano variate rispetto a quanto precedentemente comunicato.
    Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
- In caso di riscatto totale
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegato un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - originale della Proposta–Certificato, della Lettera contrattuale di conferma ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente) nel caso siano variate rispetto a quanto precedentemente comunicato.
    Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
- In caso di decesso dell'Assicurato:
  - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (D.Lgs. 196/2003);
  - originale della Proposta–Certificato, della Lettera contrattuale di conferma ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);
  - dati anagrafico fiscali dei Beneficiari e le loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome, cognome, codice fiscale, Banca, codice IBAN di ciascun Beneficiario);
  - fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
  - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale);
  - atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato se:
    - il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacita di agire;
    - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacita di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i Beneficiari caso morte designati).

    Per capitali non superiori a Euro 250.000, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
  - copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Gli interessi sono calcolati a

partire dal giorno in cui la Compagnia/sportello bancario è entrata in possesso della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni** da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 14 – Procedimento di mediazione e Foro competente

Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha:

- la facoltà – in prima istanza – di avvalersi della **negoziazione assistita** prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione;
- l'obbligo – qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto – di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il **procedimento di mediazione** innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
- la facoltà – solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. – di adire **l'Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).

Art. 16 – Comunicazioni dovute dal Contraente

Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).

Laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che determinano la classificazione FATCA del Contraente (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti), lo stesso è tenuto a darne tempestiva informativa alla Società.

In ogni caso, il-Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza.

Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Società, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata
Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita S.p.A., di seguito la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Remunera più", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Remunera più" è denominata in Euro.
La gestione "Remunera più" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata
Il valore delle attività della gestione "Remunera più" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Remunera più"; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Remunera più".

In linea generale, le risorse della gestione "Remunera più" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Remunera più" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

E' ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade[1]; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade[2] purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Remunera più".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

[1] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.
[2] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.
Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.
Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:
- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS)
27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa Isvap vigente.
Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.
In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.
La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata
La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.
In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente
Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte in Milano nel mese di Giugno 2015, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esse inclusi.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice) e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile) e di quelle attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento è svolto:

a) tramite operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e la distruzione di dati;
b) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" o "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;
d) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento ed il successivo trattamento dei dati personali può essere:

a) strettamente necessario allo svolgimento delle attività descritte al punto 1;
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio o Casellario centrale infortuni).

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire ed autorizzare il trattamento dei dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri.

5. Comunicazione di dati a terzi

I dati personali possono essere comunicati:

a) per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile).

b) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

6. Diffusione e trasferimento all'estero dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

7. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'interessato ha inoltre la possibilità di opporsi o revocare il consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, anche esercitando tale diritto solo in parte, ad esempio, opponendosi alle modalità non tradizionali di comunicazione.

Per esercitare tali diritti e conoscere l'elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata, telefax (n. 02.5351.969) o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

8. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale l'interessato conferisce i dati personali:

- Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Unità Antiriciclaggio, Antiterrorismo e Privacy, pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede della Società.

Glossario

Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato prendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni IVASS in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita.

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il Beneficiario.

Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (Art. 1920 Codice Civile), che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Capitale assicurato: è il capitale costituito a fronte dei premi versati e che costituisce la base di riferimento per il calcolo delle prestazioni liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato, alla scadenza e in caso di riscatto.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Certificato: vedi "Contratto / Proposta-Certificato".

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: vedi "Società".

Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Condizioni contrattuali (o di polizza, o di assicurazione): insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

CONSOB: Commissione nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilità dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.

Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare il Contraente. Tale conto è acceso presso una delle Filiali degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi fissi: (costi o spese di emissione, di liquidazione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto, delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate e liquidazione cedole.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo. In questo caso coincide con la data di decorrenza delle coperture assicurative.

Data di decorrenza delle coperture assicurative / decorrenza del contratto: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. In questo caso coincide con le ore 24 della data di sottoscrizione.

Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Documenti contrattuali: sono gli allegati al contratto che lo integrano e specificano. Hanno tra le Parti la stessa efficacia vincolante del contratto.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, è l'intervallo temporale compreso fra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di scadenza del contratto.
Durata pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Età assicurativa ad una data epoca/Età computabile: è l'età – dell'Assicurato – calcolata maggiorando di un anno l'età compiuta in anni interi se la frazione di anno trascorsa dall'ultimo compleanno all'epoca di computo è almeno pari ai sei mesi. In caso contrario è pari all'età esatta all'epoca di computo stessa.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normative statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:
1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D. Lgs 58/1998,TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.
L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.
L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Misura annua minima di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
Pegno: vedi: "Cessione, Pegno e Vincolo".
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico AL D. Lgs. 231/2007 - Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. Lgs. 231/2007 sono le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri:
1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
   a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
   b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale;

2) per familiari diretti si intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i precedenti soggetti riportati ed i genitori;
3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Polizza o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio aggiuntivo (o versamento aggiuntivo): importo che il Contraente ha facoltà di corrispondere per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.
Premio unico ricorrente: importo che il contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Progetto esemplificativo: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.
Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata sulla base dei reali dati del Contraente.
Proposta-Certificato: documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo: ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Regolamento della gestione separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
"Remunera più": gestione separata appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione interna separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della gestione interna separata.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.
Sconto di premio: operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
SEPA Direct Debit Core: disposizione automatica di addebito in Euro dei premi sul conto corrente del Contraente, attivata dalla Società (creditore) in virtù di un mandato sottoscritto dal Contraente stesso (debitore).
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A.
Società di revisione: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 - Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D.lgs. 231/2007, per titolare effettivo si intende:

1) in caso di società:
   a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
   b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
   a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
   b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
   c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo: vedi "Cessione, pegno, vincolo, riduzione, prestiti".

**Il presente Glossario è stato redatto in Milano nel mese di Giugno 2015,
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.**

helvetia

Proposta-Certificato

RETAIL RISPARMIO (TARIFFA 1292)

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

N. Proposta-Certificato

COPIA PER IL CONTRAENTE

CONTRAENTE
Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Residenza/Sede Legale:
Sesso: Nato il: a:
Nazionalità: Codice fiscale / Partita IVA:
Documento identificativo: Numero:
Data rilascio: Ente e luogo rilascio:

Recapito per la corrispondenza:

DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESENTANTE)
Nome e Cognome:
Residenza:
Sesso: Nato il: a:
Nazionalità: Codice fiscale:
Documento identificativo: Numero:
Data rilascio: Ente e luogo rilascio:

ASSICURATO
Nome e Cognome:
Residenza:
Sesso: Nato il: a:
Nazionalità: Codice fiscale:

TARIFFA A PREMIO RICORRENTE
Data di conclusione del contratto: le ore 24.00 del
Durata contrattuale: anni Durata del piano di pagamento dei premi: anni
Data scadenza del contratto: le ore 24 del
Premio unico ricorrente: Frazionamento dei premi:
Premio di rata: Data ultimo pagamento premio: entro il
Porzione iniziale di capitale assicurato:

DESIGNAZIONE BENEFICIARIA
In caso di Vita dell'Assicurato alla scadenza:
In caso di decesso dell'Assicurato:

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE
Il Contraente può revocare la Proposta–Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta – Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (a Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (a Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di Polizza e nome e cognome del Contraente). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta all'Art. 9 delle Condizioni contrattuali, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del costo fisso di emissione quantificato in **24,00 Euro** in caso di frazionamento annuale ed in **2,00 Euro** in caso di frazionamento mensile.

FAC-SIMILE

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it
www.helvetia.it

Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

Proposta-Certificato

RETAIL RISPARMIO (TARIFFA 1292)

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

N. Proposta-Certificato

MEZZI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei premi (ricorrenti ed eventuali aggiuntivi) deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca Distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia. In caso di cessazione del rapporto con la Banca i premi ricorrenti successivi andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core, mentre gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul C/C avente codice IBAN IT31E0344033106000000501300 e codice BIC BDBDIT22 del Banco di Desio e della Brianza.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto _____ Contraente della presente Proposta-Certificato N._____, autorizza il pagamento del premio di perfezionamento della stessa tramite addebito sul C/C avente codice IBAN_____ dell'importo di Euro _____ con valuta _____ a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul C/C avente codice IBAN _____ e codice BIC _____ di _____.

Il sottoscritto autorizza inoltre il pagamento dei premi ricorrenti successivi, previsti nel piano dei versamenti, tramite addebito automatico – alle scadenze prefissate – sullo stesso C/C sopra indicato.

_____

Firma del Contraente/Delegato

DICHIARAZIONI

Dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato, unitamente al Contraente **conferma** l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento e dichiara di conoscere ed accettare la determinazione della prestazione effettiva assicurata.

Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'Art. 1919 Codice Civile e dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Proposta–Certificato:

- **il Fascicolo informativo Mod. 241 – Ed. 06/2015 composto da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e Glossario;**
- **il Progetto Esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata;**
- **gli Allegati 7A e 7B.**

Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

_____ _____

Firma del Contraente/Delegato — Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

Io sottoscritto Contraente dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt. 5 e 16.

_____, il _____ _____

Firma del Contraente/Delegato

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA

Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del premio di perfezionamento è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate. Dichiaro inoltre di aver presa visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e degli obblighi ivi previsti.

Nome Cognome: Cod.: Filiale:

_____ , il _____ _____

Firma dell'Incaricato della Banca

COPIA PER IL CONTRAENTE

FACSIMILE

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it
www.helvetia.it

Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

Proposta-Certificato

RETAIL RISPARMIO (TARIFFA 1292)

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

N. Proposta-Certificato

Impegno a fornire l'informativa

Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto all'interno delle Condizioni contrattuali, l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

_____ _____

Luogo e data Firma del Contraente/Delegato

Consenso al trattamento di dati personali sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26 del D. Lgs. 196/2003

COPIA PER IL CONTRAENTE

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a in qualità di interessato/a, consapevole che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice ed in particolare "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"

□ dà □ nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, strettamente necessario per le finalità di cui al punto 1 dell'informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5 della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità.

_____ _____ _____

Luogo e data Firma del Contraente/Delegato Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)

AVVERTENZA: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non consentirà l'esecuzione del contratto.

La presente Proposta–Certificato è stata realizzata sulla base di un Modulo documentale elaborato in Milano, il cui aggiornamento risale al mese di Giugno 2015.

FAC-SIMILE

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it
www.helvetia.it

Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

FACSIMILE

Mod. 241 – Ed. 06/2015

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-Mail PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it
www.helvetia.it

Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)